



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 15/01/2001

LEGGE REGIONALE 15 gennaio, N. 8

"Assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Polizza assicurativa)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato.
2. L'assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il loro esercizio e per ogni altra causa.

Art. 2

(Massimali)

1. Il contratto di assicurazione deve prevedere le seguenti indennità:
 - a) lire un miliardo in caso di morte;
 - b) lire un miliardo in caso di invalidità permanente;
 - c) lire 300 mila per ogni giorno di invalidità temporanea.
2. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, ridetermina i massimali previsti dal comma 1.

Art. 3

(Premio)

- 1 Al pagamento del premio annuo si provvede nella misura del 30 per cento a carico del Consigliere regionale e per il restante 70 per cento a carico del bilancio del Consiglio.

Art. 4

(Norme finanziarie)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in lire 70 milioni annue, si fa fronte, a partire dall'esercizio finanziario 2001, con lo stanziamento del cap. 1020 "Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi" dei corrispondenti bilanci di previsione della Regione Puglia.

Art. 5

(Decorrenza)

1. I massimali previsti nell'articolo 2 sono applicati a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali 14 aprile 1975, n. 33, 5 luglio 1984, n. 34 e 11 settembre 1986, n. 22. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 gennaio 2001

Raffaele Fitto

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

NOTE ALL'ART. 6

- La L.R. 14 aprile 1975, n. 33 "Assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali" è pubblicata nel BUR n. 14 straord./1975.
- La L.R. 5 luglio 1984 n. 34 "Modifiche alla L.R. n. 33 del 14.4.1975, recante norme sulla assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali" è pubblicata nel BUR n. 74 suppl./84.
- La L.R. 11 settembre 1986, n. 12 "Modifica art. 1 L.R. 22 agosto 1984 n. 38" é pubblicata nel BUR n. 77 suppl./86.